

Prot. 1746/1.4.a  
DEL 16/03/2020



➤ Ai Dirigenti Scolastici

➤ A tutto il Personale della Scuola

### Tutela della salute e rispetto delle regole

I provvedimenti legislativi adottati (a più riprese) dal Governo al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus hanno riguardato in maniera significativa la realtà della Scuola.

In particolare si è stabilito:

1. la sospensione delle lezioni in presenza fino al 3 aprile con conseguente attivazione di attività didattica on line;
2. il mantenimento delle sedi scolastiche aperte per continuare a svolgere, ancorché secondo la forma dei servizi minimi, l'attività svolta da tutto il personale ATA.

Rispetto al secondo punto si sono manifestate interpretazioni delle suddette disposizioni governative che stanno rischiando di alimentare confusioni e disparità di comportamenti tali da sollecitare opportune precisazioni con riguardo a quanto espressamente previsto dalle norme suddette:

- dal DPCM 11.03.2020 art.1 commi 6 e 10 *"le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente ... e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.(..) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile."*
- dalla nota 323, con riferimento all'obiettivo di limitare lo spostamento per contenere la diffusione dell'epidemia, viene precisato che *"ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.(..) ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (..) limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (..) le predette prestazioni saranno rese, **informata la RSU**, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.*

Sulla scorta di queste chiare e univoche disposizioni le scriventi OO.SS. non ritengono praticabili spazi interpretativi che di fatto vengono a disconoscere le citate norme oltre che svilire l'efficacia delle azioni rivolte alla tutela della salute pubblica. In conseguenze di ciò, laddove venissero a conoscenza di comportamenti e scelte difformi da parte delle singole istituzioni scolastiche, non esiteranno a produrre istanze ed interventi atti a denunciare gli stessi richiamando opportunamente l'attenzione delle **autorità competenti**. Tutto ciò allo scopo di affermare che la sicurezza dei lavoratori e il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica sono fattori strettamente connessi l'uno all'altro e che quindi l'adozione delle norme e procedure di protezione per chi opera al suo interno sia non solo un obbligo ma un interesse per tutti.

#### I SEGRETARI GENERALI REGIONALI

FLC CGIL  
Marta Viotto

CISL SCUOLA  
Sandra Biolo

UIL SCUOLA  
Giuseppe  
Morgante

SNALS CONFSAL  
Daniela Avanzi

FGU-GILDA  
UNAMS  
Livio D'Agostino